



COMUNE DI CAVARENO

PROVINCIA DI TRENTO

Pizza de Campi, 1 - 38011 Cavareno (Tn)

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 32 dd. 06.08.2015

Il Sindaco
f.to Gilberto ZANI

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie.
(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)**

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali;. L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire "la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia". Il 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 "Oggetto ed ambito di applicazione": individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che "nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo.

L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";

- l'art. 2 "Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;

- l'art. 3 "Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;

- l'art. 4 "Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle

società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 "Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione" e l'art. 6 "Numero dei componenti del consiglio di amministrazione": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 "Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

La lettera h) del terzo comma dell'articolo 26 del TULROC conferisce al Consiglio comunale competenza esclusiva in materia di "costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata". Il comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) individua la figura del sindaco quale soggetto deputato alla definizione e approvazione del piano entro il 31 marzo 2015. Detto piano operativo e l'allegata relazione sono soggette alla pubblicazione sul sito web dell'ente locale. La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 33 del 2013.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il Comune di Cavareno detiene le società/partecipazioni societarie specificate nelle schede che si allegano al piano e che di seguito si riassumono:

RAZIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI Cavareno	DURATA DELL'IMPEGNO
INFORMATICA TRENTINA SPA	Gestione, sviluppo del Sistema informativo Elettronico Trentino; servizi di consulenza tecnica e a supporto dell'innovazione nel settore dell'ICT, servizi infrastrutturali di base,	0,0087	31/12/50

	servizi applicativi.		
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	La Società gestisce: le entrate tributarie comunali individuate nel contratto di servizio in tutte le fasi procedimentali, dalla promozione alla riscossione, al precontenzioso e al contenzioso compresa la consulenza giuridica e la predisposizione di norme e atti amministrativi di indirizzo; la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali insolute della Provincia e delle sue Agenzie.	0,0099	31/12/2050
CONSORZIO COMUNI TARENTINI	Servizi di consulenza e supporto in materia sindacale, contrattuale, legale. Formazione nei confronti dei dipendenti	0,42	31/12/2050
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	Promozione turistica nell'ambito della Valle di Non	2,99	31/12/54
ALTIPIANI VAL DI NON SPA	valorizzazione e sviluppo turistico degli ambiti dell'Alta Val di Non e dell'altopiano della Predaia ed in particolare le seguenti attività: a) costruire e gestire impianti di risalita e altri impianti sportivi e attrezzature turistico-sportive e del tempo libero, che costituiscono impianto o attrezzature di interesse locale assoggettabili ad obblighi di servizio pubblico per le Comunità locali dell'Alta Val di Non e dell'Altopiano della Predaia. b) Svolgere ogni e qualsiasi attività avente connessione con la valorizzazione turistico-sportiva nei medesimi ambiti, attuando tutte le iniziative promozionali utili allo scopo c) La valorizzazione e lo sviluppo turistico, sia estivo che invernale di aree montane, con particolare riferimento alle zone del monte Roen e dell'Altopiano della Predaia e dei territori dei comuni soci, impegnandosi a rispettarne le caratteristiche ambientali	7,38	30/09/50
NES SRL	in liquidazione Rappresentanza dei comuni soci nei confronti di enti pubblici e privati		In liquidazione
TRENTINO TRASPORTI SPA	Costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici	0,00074	31/12/50

E' da rilevare infine che delle società partecipate sopra indicate nessuna possiede partecipazioni rilevanti in altre società (c.d. partecipazione indiretta). Tale fatto è positivo in quanto riduce i rischi per la finanza pubblica dovuti all'assenza di un potere di intervento diretto e, in generale, di minori poteri di governante.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **Informatica Trentina Spa, Trentino Trasporti Spa, Trentino Riscossioni e Consorzio dei Comuni Trentini Scarl** sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti):

in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che la società Informatica Trentina Spa, Trentino Trasporti Spa, Trentino Riscossioni e Consorzio dei Comuni Trentini Scarl non è composta da soli amministratori e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società Informatica Trentina Spa, Trentino Trasporti Spa, Trentino Riscossioni e Consorzio dei Comuni Trentini Scarl svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo la società Trentino Trasporti. Il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Trasporti e Informatica a Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni,

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione

dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”. Ciò vale anche per le sopra richiamate società.

Per quanto riguarda la partecipazione del **Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCENM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune all'**Azienda Per il Turismo della Val di Non S.c.a.r.l.**, trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni della Valle di Non detengono una quota minoritaria e non posseggono una “golden share”. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Pertanto si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T., sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica.

Per quanto riguarda la **Società Altipiani Spa** si tratta di una società che si occupa di promozione e gestione degli impianti sciistici, in virtù il ruolo socio-sportivo e di completamento dell'offerta turistica della zona degli impianti dell'Alta Valle di Non e dell'Altipiano della Predaia finalizzato allo sviluppo economico e sociale dell'intera Valle.

Come si evince dalla deliberazione n. 3/09 della Corte dei Conti di Trento – Sez. Controllo, la l.p. 7/87 qualifica come servizio pubblico l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune e quindi come servizio di interesse generale; da ciò consegue che ai sensi dell'art. 24 co 1 l.p. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011), sussiste ex lege il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 co. 27 l. n. 244/07. Pertanto legittimamente nell'ambito della propria autonomia il Comune può decidere quali siano le necessità della comunità locale e “stabilire le politiche necessarie per soddisfarle” (cfr. delibera 3/09 Corte dei Conti Trento).

Si ricorda che il bilancio del 2012 è il primo bilancio successivo alla fusione per incorporazione delle precedenti tre società di gestione di impianti di risalita in Valle di Non: Monte Nock Ruffrè – Mendola srl, Alta Val di Non Spa e Predaia Spa. La nuova società è stata costituita il 25/10/2012 ma la fusione ha avuto un effetto retroattivo al 31/07/2011 visto che le società incorporate chiudevano l'esercizio il 30/06/2011. Con la fusione è stato previsto nel piano di risanamento della società predisposto da Trentino Sviluppo Spa. Con la fusione è stata costituita una riserva di avanzo di fusione di circa 3,5 milioni di Euro con cui si è proceduto alla copertura delle perdite. Nel piano di risanamento è stato richiesto un contributo compensativo ai Comuni soci correlato agli obblighi di servizio imposti dai Comuni capofila (Cavareno, Coredo, Ruffrè-Mendola) per gli impianti funiviari. Gli impianti in questione sono stati riconosciuti dalla Giunta Provinciale quali impianti di interesse locale (cfr. delibera n. 219/11) ed ai sensi dell'art. 23 co 1 bis l.p. 7/87 i Comuni Capofila, sul cui territorio è sita la stazione di partenza dell'impianto, unitamente agli altri Comuni aderenti alla convenzione per la gestione degli impianti è legittimato a imporre degli obblighi di servizio alla società concessionaria dell'impianto ed a stabilire i criteri di compensazione a favore della predetta società, la quale è vincolata anche al rispetto di limiti di spesa ed a perseguire azioni di contenimento dei costi e miglioramento dei ricavi anche per assicurare la continuità aziendale, il tutto conformemente al Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle

spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

Nel corso della stagione invernale 2012/2013 la Società Altipiani Spa ha proceduto alla:

1. Cessione dell'immobile Roen Stube alla Patrimonio del Trentino Spa per Euro 738.000,00 (il 21/12/2012) il nuovo proprietario si è impegnato a svolgere lavori per un importo pari ad Euro 150.000,00;
2. Cessione del ramo d'azienda in data 05/03/2013 al Signor Lino Rizzardi dell'immobile denominato Solarium comprensivo di terreni circostanti alla stessa azienda ad un prezzo complessivo pari ad Euro 750.000,00;
3. Stipulazione con Patrimonio del Trentino Spa di un contratto di locazione per l'immobile Roen Stube della durata di nove anni, per un corrispettivo annuo crescente fissato in misura percentuale sul prezzo di acquisto e sui lavori di adeguamento pari al 3,8% per il primo Anno (Euro 34.884,00), 4,7% per il secondo anno (Euro 43.146,00) e 5,20% per il terzo anno (pari ad Euro 47.736,00)
4. Affidamento della Roen Stube al Signor Dennie Springhetti con un canone annuo pari ad Euro 10.000,00 oltre ad Iva.

Il piano di riorganizzazione prevedeva per i punti 1 e 2 una plusvalenza pari ad Euro 1.800.000,00 volta all'estinzione delle passività. Per la cessione in locazione della Roen Stube alla Patrimonio del Trentino Spa lo stesso piano di riorganizzazione prevedeva un canone per l'anno 2013 pari ad Euro 54.000,00.

Sempre nel corso del 2013 è venuta meno la contribuzione sulle attività di marketing da parte dell'APT.

Nell'aprile 2014 è stato predisposto un aggiornamento del piano redatto da Trentino Sviluppo nel corso del 2011 al fine di analizzare e constatare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico della società a partire dall'esercizio 2013/2014 fino all'esercizio 2015/2016. Detto piano prevede sostanzialmente lo studio per la svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali, prevedendo anche la variazione della vita utile di alcuni cespiti in base alla residua possibilità di utilizzazione, così come prevede in generale il Principio contabile OIC n. 16, che determina ammortamenti sostenibili rispetto ai ricavi prodotti e derivanti dalla compensazione pubblica. La svalutazione che ne consegue compensata parzialmente dalla plusvalenza realizzata per la cessione del compendio immobiliare commerciale, mantiene un patrimonio netto di circa euro 206 mila, obbligando la società ad effettuare la riduzione del capitale sociale per perdite da Euro 375.399 a non meno del limite minimo per il mantenimento della forma giuridica di Spa.

Il Piano industriale individua le seguenti nuove assunzioni di base:

- Aumento dei ricavi nella misura del 6% per esercizio rispetto all'esercizio 2012/2013 in relazione agli stimabili aumenti di passaggi;
- Diminuzione dei ricavi per circa 4 mila euro delle affittanze a seguito della cessione della Roen Stube a partire dal periodo 2013/2014.
- Compensazione pubblica stabile in Euro 196 mila che “si auspica in aumento rispetto alle necessità riscontrate nello studio per euro 50 mila più IVA”;
- Incremento dei costi operativi del 2/3% per ogni esercizio;
- Quote di ammortamento post svalutazione per complessivi 54 mila Euro nell'esercizio 2012/2013 ulteriormente ridotte negli esercizi successivi (fino a 43 mila euro nell'esercizio 2015/2016);
- Riduzione dei costi del personale con un risparmio di Euro 45.000 per esercizio, con ulteriore risparmio per aumento della componente stagionale stimato a regime per circa 16 mila euro
- Riduzione costi dell'energia elettrica e i compensi per gli organi sociali;
- Aumento del canone della Roen Stube ad Euro 43 mila esercizio 2013/2014;
- Riduzione dell'indebitamento nei confronti degli istituti bancari e dei fornitori.

L'Assemblea straordinaria della Società Altipiani Spa, tenutasi in data 27 agosto 2014, ha deliberato di coprire parzialmente le perdite di Euro 3.637.718,00 mediante azzeramento delle riserve e quindi per l'importo di Euro 3.470.145,00' ... 'di coprire le ulteriori perdite di Euro 167.573,00 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 375.399,00 ad Euro 207.826,00' ... 'di ridurre ulteriormente

il capitale sociale da Euro 207.826,00 ad Euro 50.000,00 imputando l'importo della riduzione pari ad Euro 157.826,00 ad apposita riserva'.

L'ultimo bilancio approvato è quindi in leggero utile. Permane una situazione debitoria avente origine da situazioni verificatesi ante incorporazione, e dal mancato realizzo di quanto prospettato nel piano di riorganizzazione. Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri per la società Altipiani Spa, emerge che:

sub a): le attività espletate dalla società Altipiani Spa possono ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto produttiva di servizi di interesse generale ai sensi della L.P. 7 del 21/04/1987

sub b): dall'analisi degli atti dalla società Altipiani Spa si rileva che è composta da cinque amministratori e nove dipendenti stagionali;

sub c): dall'analisi sulla società Altipiani Spa risulta che la stessa non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Si sottolinea che al fine di ridurre la proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga la stessa società è stata creata dalla fusione per incorporazione di società che in Valle di Non svolgevano l'attività di gestione di impianti a fune.

sub d): Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. e) si rinvia a quanto stabilito nell'allegata Relazione tecnica .

PROSPETTO DI SINTESI

RAGIONE SOCIALE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI CAVARENO	AZIONI DA REALIZZARE	TEMPISTICA
INFORMATICA TRENTINA SPA	0,0087	MANTENERE	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0099	MANTENERE	
CONSORZIO COMUNI TARENTINI	0,42	MANTENERE	
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	2,99	MANTENERE	
ALTIPIANI VAL DI NON SPA	7,38	MANTENERE CON POLITICHE DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO	
NES SRL	in liquidazione	LIQUIDAZIONE	
TRENTINO TRASPORTI SPA	0,00074	MANTENERE	

Cavareno, 06 agosto 2015

IL SINDACO
Gilberto Zani